

COMUNE DI COLONNELLA

Provincia di Teramo

S T A T U T O

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:

- N. 93 del 12 ottobre 1991 e N. 45 del 2 luglio 1992.

Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:

- N. 5 del 14 febbraio 1994.

- N. 20 del 2 maggio 1999 e N. 36 del 2 giugno 1999.

- N. 14 del 23 ottobre 2002.

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

Il Comune di Colonnella è Ente autonomo nell' ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente statuto.

Esso rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

Caratteristiche

- 1) Lo Statuto costituisce atto regolamentare generale, obbligatorio per legge, del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
- 2) Qualsiasi modifica totale o parziale dello statuto deve essere approvata con le stesse procedure eseguite per l' approvazione dello statuto originario.
- 3) Lo Statuto è vincolante per il Comune: ogni atto, anche di portata generale, che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.
- 4) Nessun atto comunale può determinare la revoca anche parziale di norme statutarie.

Art. 3

Finalità

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

- 2) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- 3) Il Comune ispira inoltre la propria azione ai seguenti criteri e principi:
- a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, con particolare riferimento alla rivitalizzazione delle contrade;
 - b) promozione del diritto al lavoro ed all'occupazione e della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato; promozione delle più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Al fine di coordinare gli interventi dell'amministrazione comunale in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone handicappate, il Sindaco promuove apposite conferenze dei servizi. (legge quadro n.104/92)
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla propria collettività una migliore qualità di vita;
 - e) affermazione delle pari opportunità tra uomo e donna nei campi economico, sociale, culturale ed istituzionale;
 - f) valorizzazione delle attività artigianali e dell'agricoltura;
 - g) programmazione di un ordinato ed equilibrato sviluppo urbanistico, allo scopo di garantire il diritto alla casa e ad un ambiente vivibile, sano dotato di servizi ed infrastrutture efficienti;
 - h) incentivazione di forme di aggregazione e di collaborazione con i Comuni contermini ed altri Enti allo scopo di esercitare funzioni e servizi o di realizzare programmi ed iniziative di sviluppo economico, sociale e civile.

Art. 4 **Sigillo e Gonfalone**

Il Comune di Colonnella ha un proprio stemma, che in copia si riporta nel presente statuto, allegato "A", e che si riproduce negli atti con stampa e con apposito sigillo. Ha un proprio gonfalone, istituito con Decreto del 26.4.1991 registrato alla Corte dei Conti il 22.7.1991 registro n. 10 foglio 255, che può essere esibito nelle cerimonie e nelle pubbliche manifestazioni, solo se accompagnato dal Sindaco o suo delegato.

Art. 5
Territorio e sede

Il territorio comunale si estende per Kmq. 22, confina ad est con il Comune di Martinsicuro, a sud con Alba Adriatica, ad ovest con Corropoli e Controguerra e a nord con il fiume Tronto e Comune di Monteprandone.

Esso si compone in centro capoluogo, e nelle contrade Vallecupa, San Giovanni, San Martino, Giardino, Civita, Vibrata, Rio-Moro, Sant' Angelo.

Gli organi del Comune hanno sede nel Palazzo civico.

Il Consiglio comunale normalmente si riunisce presso il palazzo civico, sede comunale, nel capoluogo.

Il Sindaco all'atto della convocazione del consiglio, può indicare una delle contrade di cui al secondo comma, o altro luogo nel territorio del Comune, per lo svolgimento dell'adunanza.

Art. 6
Partecipazione

- 1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, dall'art. 6 della legge 8.6.1990 n. 142 e dalla legge 7.8.1990 n. 241.
- 2) Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, individuando, fra l'altro, nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 7
Attribuzioni proprie

Al Comune competono le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 8
Funzioni statali

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le relative funzioni sono espletate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo o suo delegato.

Art. 9
Cooperazione

Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle che sono attribuite dallo Stato e dalla Regione, attuando, ove possibile, le migliori forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e con altri Enti abilitati.

Art. 10
Programmi Sovracomunali

Il Comune partecipa alla determinazione dei contenuti e degli obiettivi dei piani e dei programmi di sviluppo regionali, e collabora all'attuazione di questi con propri programmi secondo i principi e le direttive delle leggi regionali.

Nella pianificazione territoriale, il Comune collabora alla elaborazione dei piani regionali e provinciali e ne attua i contenuti e gli obiettivi con propri piani di intervento.

TITOLO II

Art. 11
I regolamenti- SOPPRESSO

TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 12
Organi elettivi

Sono organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale
- b) La giunta Municipale
- c) Il Sindaco

Art. 13
Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo di programmazione ed esercita il controllo politico amministrativo.

L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolati dalla Legge.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che si andrà ad approvare.

Art. 14
Competenze

- 1) Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità, ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, prevedendo la possibilità di consultare Enti ed Associazioni maggiormente rappresentative e perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4) Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5) Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15
Attribuzioni

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- 1) deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e loro revisione;
- 2) approvare i regolamenti comunali;
- 3) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- 5) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;

- 7) approvare i programmi annuali concernenti le opere pubbliche, determinandone contenuti e priorità ed i relativi piani finanziari;
- 8) approvare il conto consuntivo;
- 9) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
- 10) formulare i pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 8) e 9);
- 11) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la Costituzione e la modificazione di forme associative;
- 12) deliberare l' istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 13) determinare l' assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
- 14) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- 15) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- 16) istituire e disciplinare l' ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 17) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 18) approvare le delibere relative alla contrazione di mutui e all' emissione di prestiti obbligazionari;
- 19) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 20) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;
- 21) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, per i quali la legge riserva le competenze al consiglio comunale;
- 22) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 23) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
- 24) istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze.

Art. 16
Consiglieri Comunali

- 1) La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono e ne esprimono le esigenze dell'Amministrazione.
- 2) Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri come previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
- 3) Le dimissioni e le relative variazioni, non di carattere automatico; dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.
- 4) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
- 5) Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
- 6) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 7) Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 8) Hanno inoltre il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
- 9) I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
- 10) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
- 11) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 12) I consiglieri si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 13) Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 17
Sessioni e Convocazione

- 1) l'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2) ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 secondo comma lett. a) e b) della legge 142/90.

- 3) il Consiglio e' convocato dal Sindaco che ne formula l' ordine del giorno e ne presiede i lavori.
- 4) le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute per quanto non previsto dalla legge e nel presente Statuto in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 18 **Commissioni**

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Compito principale delle commissioni permanenti è l' esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell' organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l' esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionali, e rappresentanti di forze sociali, politiche, religiose, sindacali ed economiche per l' esame di specifici argomenti.

Il regolamento dovrà disciplinare il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 19

I consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 20 **Giunta Comunale**

- a) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di sei Assessori;
- b) Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell' insediamento del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
- c) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

- d) Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
- e) Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

Art. 21

Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

- a) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- b) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- c) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
- d) Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale subito dopo il suo rinnovo entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti

Art. 22

Funzionamenti della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

In caso di assenza o di impedimento, il Sindaco può delegare il vice-sindaco a convocare e presiedere la Giunta.

Il Sindaco ha facoltà di conferire specifiche attribuzioni o deleghe ai componenti la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale con proprio motivato atto.

Art. 23

Attribuzioni

Alla Giunta comunale sono conferite competenze di collaborazione con il Sindaco ai fini dell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compie gli atti non riservati dalla legge e dallo statuto come stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 marzo 1993, n.81.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio: riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 24

Mozione di sfiducia - Revoca - Sostituzione

Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio secondo i termini indicati nel precedente comma, provvede il Prefetto ai sensi dell' articolo 36, comma 4 della legge 142/90.

La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

Art. 24/BIS

Attività Ispettiva e commissioni di indagine

I Consiglieri possono presentare al Sindaco interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo.

Tali interrogazioni ed istanze sono presentate al Sindaco per iscritto e sottoscritti dal o dai consiglieri che li presentano.

Altre modalità di presentazione delle stesse, nonché delle relative risposte, per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull' attività dell' amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento degli organi.

Art. 25

Sindaco

Il Sindaco è l' organo responsabile dell' Amministrazione del Comune; rappresenta l' Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all' esecuzione degli atti.

Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la seguente formula:” Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione, e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell' interesse dell' Amministrazione per il pubblico bene” .

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

Art. 26

Funzioni e competenze

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall' articolo 36 della legge 142/90, come modificato dagli articoli 12 e 13 della legge 25 marzo 1993, n.81 e dall' articolo 38 della legge 142/90, quelle stabilite dalle altre leggi statali e regionali, nonché dai regolamenti.

Si omette il comma 5, in quanto inutile ripetizione del precedente articolo.

Spetta al Sindaco in particolare:

- 1) Convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Municipale, fissandone l' ordine del giorno e la data dell' adunanza;
- 2) Rappresentare l' ente anche in giudizio;
- 3) Può muovere davanti all' autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della giunta nella prima adunanza;
- 4) Coordinare e dirigere l' attività della giunta e degli assessori;
- 5) Sovrintendere all' espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- 6) Coordinare, nell' ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l' esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- 7) Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le disposizioni di cui all' articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n.81.
- 8) Indire i referendum comunali;
- 9) Sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;
- 10) Rilasciare le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- 11) Emettere provvedimenti in materia di occupazione d' urgenza, espropri che la legge, giuridicamente, assegna alla competenza del Comune;
- 12) Assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 13) Far pervenire all' ufficio del Segretario Comunale l' atto delle proprie dimissioni;
- 14) Promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all' art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142, salvo ratifica del Consiglio Comunale nel caso previsto dal quinto comma dello stesso articolo;

- 15)Esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
16)Provvedere all' osservanza dei regolamenti, di intesa con gli assessori preposti ai vari settori.

Art. 27
Altre attribuzioni

Omettere in quanto mera ripetizione dell'art.38 della legge 142/90, già richiamato nell'emendamento sostitutivo di cui all'art.26.

Art. 28
Vicesindaco

Il Vicesindaco e' nominato dal Sindaco tra i componenti la Giunta, secondo le disposizioni di cui al secondo comma dell' articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n.81.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall' esercizio della funzione adottata ai sensi dell' articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall' articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

Titolo IV
Uffici e Personale

Capo 1

Art. 29

Principi Strutturali e Organizzativi

L' Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l' analisi e l' individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell' attività svolta da ciascun elemento dell' apparato;
- c) l' individuazione di responsabilità strettamente collegata all' ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 29 bis
Organizzazione degli Uffici e dei Personale

- 1) Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
- 2) Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art. 29 ter
Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente ai fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti

stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 29/quater
Diritti e Doveri dei Dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo statuto giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati, egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi Collegiali.

Il personale di cui al precedente comma prevede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.

Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II
Personale Direttivo
Art. 30
Il Direttore Generale

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabilita dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi,
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organo effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 30/ter

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
- 2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 30/quater

Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

- 1) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e dei concorsi e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 2) Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) promuovono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l' esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l' applicazione delle sanzioni accessorie nell' ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all' art. 38 della Legge n. 142/90;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- J) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- K) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- m) rispondono, nei confronti del direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

3. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto limitatamente agli atti endoprocedimentali.

Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Le funzioni di cui ai commi precedenti possono essere affidate al Segretario Comunale con apposito decreto del Sindaco.

Art. 30/quinquies Incarichi Dirigenziali e di Alta Specializzazione

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l' assunzione con un contratto a tempo determinato

di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell' Ente non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici o servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell' art. 6 comma 4 della Legge 127/97.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 30/sexies Collaborazioni Esterne

1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all' Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 30 septies Ufficio di Indirizzo e Controllo

Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l' esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell' Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l' Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all' art. 45 del D.Lgs 504/92.

Art. 31 Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell' apposito Albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell' Ufficio del Segretario Comunale;

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli Uffici.

Art. 32
Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all' Ente e, con l' autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico. Egli presiede l' ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l' Ente è parte, quando non sia necessaria l' esistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e degli atti unilaterali nell' interesse dell' Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 33

1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l' ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

A tale proposito il Comune può organizzare annualmente corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ai dipendenti ed agli amministratori, onde elevarne il più possibile il livello di preparazione tecnico-giuridica.

2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell' Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

3) Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina, con le limitazioni previste dalle norme per gli impiegati civili dello Stato, i seguenti aspetti:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico;
- g) qualifiche e relative attribuzioni;

4) Ai sensi e per gli effetti dell' art. 53 della legge 142/90 e salvo quanto si andrà a disporre nel regolamento di cui al punto 3) del presente articolo, sono legittimati ad esprimere il prescritto parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio Comunale i responsabili preposti ai rispettivi servizi amministrativo, tecnico, contabile e demografico.

TITOLO V SERVIZI

Art. 34

Servizi pubblici e locali

- 1) Il Comune nell' ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
- 2) I servizi pubblici sono assunti da parte del Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, sul presupposto di valutazioni elaborate anche con l' ausilio di esperti, relative all' analisi dei costi di impianto e gestioni, alla comparazione tra tali costi e quelli di imprese pubbliche o private preordinate alla produzione ed erogazione di servizi uguali a quelli da assumere da parte del Comune e che non siano oggetto di esclusiva comunale.
- 3) Il Consiglio Comunale è tenuto ad individuare la compatibilità finanziaria sul medio e lungo periodo, per l' assunzione del servizio pubblico, che deve rispondere a ben individuati bisogni collettivi, analizzati secondo appropriate metodiche di indagine.
- 4) Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di istituzione per l' esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 35

Aziende speciali ed istituzioni

L' azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

L' istituzione e' organismo strumentale dell' Ente Comune per l' esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.

Organi dell' Azienda e dell' istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabiliti con apposito regolamento.

L' azienda e l' istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l' obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l' equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

Nell' ambito della legge, l' ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli dell' istituzione sono disciplinati dai regolamenti comunali.

Il Comune conferisce il capitale in dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell' azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO VI *FORME COLLABORATIVE*

Art. 36

Principio di cooperazione

L' attività dell' Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d' interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 37

Convenzioni

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l' esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l' esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
- 2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 38
Consorzi

- 1) Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti e gestisce servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale. Recepisce, potenziando quei consorzi già esistenti per la gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, nel rispetto di quanto citato dall' art.60 della legge 142/90.
- 2) La convenzione oltre il contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.37 deve prevedere l' obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3) Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che ne deve disciplinare l' ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando intendono gestire da parte dei medesimi enti locali con pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 39
Unione dei Comuni

In attuazione del principio di cui al precedente art.38 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l' obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 40
Accordi di programma

- 1) Il Comune per la realizzazione di opere interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell' attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l' integrazione dell' attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.
- 2) L' accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l' attivazione dell' eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell' accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni tra gli enti coinvolti;

- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
- 3) il Sindaco informandone la Giunta municipale, definisce e stipula l' accordo con l' osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 Partecipazione

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all' attività dell' Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l' imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l' accesso alle strutture ed ai servizi dell' Ente.
- 3) I cittadini, singoli o associati, possono presentare all' Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
- 4) Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
- 5) Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia, che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 30 gg. salva la possibilità di proroga per ugual periodo, una sola volta.
- 6) Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l' iter della pratica li informerà motivatamente per iscritto nei 15 gg. successivi al parere dell' organo competente, dell' esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l' indicazione degli uffici preposti e responsabili.
- 7) Ove i termini sopra citati non venissero osservati il parere dell' organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l' istruttoria da farsi entro 30 gg..
- 8) Nel caso di istruttoria negativa ne viene fornita dal Sindaco, motivata comunicazione ai soggetti interessati entro 15 gg. successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l' indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 42
Le Consulte di settore

Il Consiglio Comunale istituisce organismi di consultazione delle organizzazioni sociali, culturali e sportive operanti nel Comune.

Le consulte svolgono funzioni di proposte, di valutazioni dell'attività del Comune nei settori di propria competenza ed esprimono pareri obbligatori sulle proposte di deliberazione secondo i criteri e le modalità stabilite da appositi regolamenti che si andranno ad approvare.

Possono essere costituite, mediante specifici regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, le seguenti consulte:

- a) la consulta per la cultura, rappresentativa delle associazioni operanti nei settori della musica, del cinema, del teatro, delle arti visive, del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico ed archeologico, del recupero delle tradizioni e consuetudini popolari;
- b) la consulta per l'ambiente rappresentativa delle associazioni di carattere nazionale o locale, impegnate per la salvaguardia dei beni ambientali del Comune;
- c) la Consulta per lo sport, rappresentativa delle associazioni degli Enti e delle società impegnate nella gestione di attività sportive agonistiche e promozionali;
- d) la Consulta femminile, composta dalle rappresentanti delle organizzazioni politiche e sociali operanti nel Comune;
- e) la Consulta giovanile rappresentativa delle organizzazioni giovanili e studentesche presenti nel Comune;
- f) la Consulta per la terza età, rappresentativa delle organizzazioni sindacali, culturali, sportive e di volontariato operanti nel settore;
- g) la Consulta per i rapporti con gli emigrati all'estero;
- h) la Consulta delle forze imprenditoriali e del lavoro, rappresentativa delle forze economiche, sindacali e del lavoro esistenti nel Comune, può essere ascoltata su argomenti di interesse economico-sociale da parte dell'Amministrazione, la quale convoca una rappresentanza delle consulte settoriali in seduta congiunta.

I regolamenti determinano la composizione, l'organizzazione, le funzioni, i supporti tecnico-organizzativi ed i mezzi finanziari messi a disposizione delle consulte.

Art. 43
Referendum consultivi

- 1) Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
- 2) Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per

- l' ente, e per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
- 3) L' iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da un terzo del corpo elettorale.
 - 4) Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità di referendum preposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all' ammissibilità per materie, considerate le limitazioni del precedente secondo comma e a riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
 - 5) Ultimata la verifica entro 30 gg. dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al consiglio comunale, entro i successivi 15 gg. .
 - 6) Il Consiglio, ove nulla-osti indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
 - 7) Nel caso in cui il Consiglio comunale per motivi di legittimità si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
 - 8) Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
 - 9) Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
 - 10) I referendum possono essere revocati e sospesi previo parere dell' apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l' oggetto del loro quesito non abbia più ragion d' essere o sussistono degli impedimenti temporanei.
 - 11) I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 44 **Effetti del referendum**

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 45

Partecipazione alla formazione degli atti

Con apposito regolamento saranno disciplinate le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Il suddetto regolamento dovrà adeguarsi ai principi ed alle direttive contenute dalla legge 241/90, avendo cura di rendere i procedimenti amministrativi più snelli.

Art. 46

Pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

Art. 47

Diritto di prendere visione

Ogni cittadino ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco e quelli di rilevanza esterna adottati dal Segretario Comunale e dai Dirigenti.

Ogni cittadino ha diritto di avere copia dei regolamenti e provvedimenti di carattere generale dietro pagamento del solo costo della copia.

Per i Consiglieri Comunali restano valide le norme di cui all'art. 3 della legge 142/90; comunque, la materia di cui al presente articolo sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 48

Modalità per l'esercizio del diritto di visione

Il cittadino che intende esercitare il diritto di cui all'art. precedente deve presentare domanda, su apposito formulario fornito gratuitamente dal Comune, al Segretario Comunale, il quale previa acquisizione del visto del Sindaco o dell'Amministratore delegato provvederà entro tre giorni dal ricevimento della domanda a far visionare alla sua presenza o di un dipendente di sua fiducia gli atti ed i provvedimenti richiesti.

Il Segretario o il Capo Ufficio è tenuto altresì a fornire tutte le informazioni e delucidazioni che gli vengono richieste direttamente.

Nessun diritto è dovuto per la consultazione ed informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 49
Difensore civico

E' istituito il Difensore Civico con il compito precipuo di intervento perché il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.

Art. 49/bis
Compiti del difensore civico

Contribuisce al perseguimento del buon andamento dell' amministrazione mediante il rapporto istituzionale con il Consiglio comunale in occasione della presentazione annuale della relazione sull' attività dell' Ufficio di cui ai commi successivi, nonché di specifiche relazioni riguardanti casi degni di particolare od urgente attenzione.

Svolge proficua opera di collaborazione e stimolo nei confronti dell' Amministrazione comunale, rappresentando sul piano tecnico-giuridico il fondamento delle doglianze dei cittadini, suggerendo mezzi e rimedi per la risoluzione dei casi.

Svolge opera di indicazione, suggerimento ed impulso nei confronti dei funzionari responsabili dei servizi comunali su richiesta di questi ovvero di sua iniziativa.

Il funzionario responsabile investito dell' intervento del Difensore Civico, in caso di diverso indirizzo, deve motivare il discostamento dai suggerimenti del Difensore Civico.

Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla attività dell' Ufficio e sulle disfunzioni rilevate. Per casi di particolare rilevanza o comunque meritevoli di urgenti comunicazioni, il Difensore Civico può inviare in qualsiasi momento al Consiglio comunale, comunicazioni e relazioni.

Art. 49/ter
Elezione del difensore civico

Il D.C. è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica su proposta del Sindaco.

All' Ufficio del Difensore Civico deve essere eletta una persona che abbia i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che abbia particolari competenze in materia di diritto amministrativo, acquisite in documentati corsi di studio ed incarichi presso pubbliche amministrazioni.

Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell' interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi" .

Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d' ufficio e non può essergli opposto il segreto d' ufficio ai sensi dell' art. 24, comma 40 della legge 7/8/90 n. 241 ex. art. 46 dello Statuto, ed è tenuto a sua volta al segreto d' ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e gli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornire informazioni utili allo svolgimento della funzione entro 7 gg. dalla richiesta.

Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico, inoltre è revocato di diritto dall' incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità.

Art. 49/quarter Pari opportunità

Si istituisce la Commissione per le pari opportunità in attuazione di quanto disposto dall' articolo 27 della legge 25 marzo 1993, n.81 il cui funzionamento e' disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli organi secondo le disposizioni dell' art.18 dello Statuto.

Ai fini della nomina della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, deve essere acquisito preliminarmente il parere della Commissione per le pari opportunità.

TITOLO VIII PROGRAMMAZIONE E FINANZA

Art. 50 Principi e criteri

- 1) Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obbiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche a quello sulla gestione e quello relativo all' efficacia dell' azione del Comune.
- 2) L' attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell' Ente.
E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e

di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all' organizzazione e alla gestione dei servizi.

- 3) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell' ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l' osservanza della legge dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
- 4) Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell' Ente.

Art. 51

Revisore del conto

- 1) Il revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull' ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l' elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2) Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S. p. a.
- 3) Nell' esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 52

Norme transitorie e finali

- 1) Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli obblighi di legge. Da tale momento cessa l' applicazione di norme transitorie.
- 2) Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all' adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con legge e lo Statuto.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed alle leggi concernenti l' attività degli Enti locali.

Art. 53
Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell' Ente in possesso di Laurea per l' accesso a Segretari Comunale.
2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Comunale provvederà ai conseguenti adempimenti previsti per legge, una volta espletato il controllo tutorio sul presente atto.

Stemma del Comune di Colonnella, Art.4 Allegato "A"



